

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE CORALE POLIFONICA
"MICHELE CANTATORE" - CODICE FISCALE 06700720722 - COSTITUITA IL
24.12.2007**

**PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO
LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117**

Il giorno Otto del mese Giugno anno 2019 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.

1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 ed Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017.

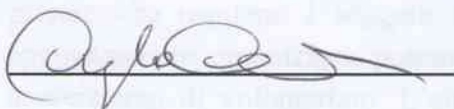
Alle ore 18 in prima convocazione, Il Presidente dell'associazione dichiara aperti i lavori dell'assemblea avendo verificato la presenza della maggioranza degli associati, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario il Sig Antonio Lobosco.

Il Presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito dell'associazionismo di promozione sociale. Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS. Dopo un breve dibattito lo statuto e la integrazione della denominazione vengono approvati con voto unanime dei presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale, a formarne parte integrante.

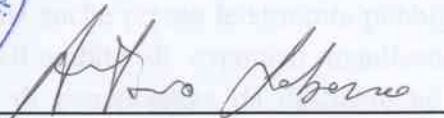
Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo. Il presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni.

Alle ore 21 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari

Registrato Bari il 25 GIU. 2019
al n. 5547 serie 3

ESENTE

L'INCARICATO (*)

Andrea CORATELLA

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Anna Maria Imperato



Corale Polifonica "Michele Cantatore"

Via Scarlatti, 27 - 70037 Ruvo di Puglia (Ba)

C.F. 06700720722

(Albo Regionale dello Spettacolo Det. 140 del 26.6.14)

coralepolifonica.cantatore@pec.it

coralepolifonicacantatore@yahoo.com

www.coralepolifonicamichelecantatore.it

cell. 3405739748

STATUTO

Articolo 1

Denominazione e sede

1) L'associazione di promozione sociale ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è denominata: **CORALE POLIFONICA "MICHELE CANTATORE" - APS**

2) La sede associativa viene stabilita in Ruvo di Puglia alla Via Scarlatti n. 27; la stessa potrà essere spostata sempre in Ruvo di Puglia, senza necessità di variare il presente statuto.

L'Associazione potrà comunque esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative e può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura.

Articolo 2

Scopo

Scopo dell'Associazione è la pratica del canto corale, con maggiore riguardo al canto sacro spaziando dal "gregoriano" alla musica sacra contemporanea. L'attenzione per tale repertorio è sottolineata dal nome attribuito alla corale, in segno di riconoscenza e ammirazione, al nostro benemerito concittadino M° Michele Cantatore, musicista di una sensibilità umana e cristiana non comune, che ha dedicato la sua attività di organista al servizio liturgico, costituendo per quanti lo hanno affiancato un esempio nella vita e nella musica.

L'Associazione svolge la sua attività, nell'ambito della promozione della cultura e dell'arte, con l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, utilizzando le proprie capacità e la propria arte a favore di soggetti che si trovano in condizioni svantaggiate; in particolare mediante la realizzazione di animazione e formazione musicale da tenersi anche presso le strutture pubbliche e private che ospitano i soggetti di cui sopra. Inoltre, nell'ambito di eventuali manifestazioni appositamente organizzate potranno essere raccolti fondi di beneficenza da destinare ad altre associazioni di volontariato. L'attività dell'associazione è regolata dagli art. 36 e seguenti del codice civile e dalle norme che regolano gli Enti del Terzo Settore (ETS).

L'Associazione si prefigge lo scopo, nell'intento di operare a favore di tutta la collettività di promuovere la conoscenza, la conservazione e l'incremento del patrimonio di musica prevalentemente corale, sacra e profana, avvalendosi spesso anche di formazioni strumentali, dalle

singole unità all'orchestra; Per raggiungere i suoi scopi, l'Associazione potrà avvalersi della collaborazione di esperti nei diversi campi del sapere con particolare riguardo, alla teoria e tecnica musicale, alla musicologia e alla teologia. Per il miglior perseguimento dei fini divulgativi dell'operato l'Associazione potrà promuovere, organizzare o partecipare a spettacoli rivolti alla generalità, pubbliche esecuzioni, dibattiti, conferenze, corsi di aggiornamento e di approfondimento. Tutte le esibizioni pubbliche dell'Associazione, come pure ogni altra forma di attività associativa, si intendono a titolo rigorosamente amatoriale e non professionale.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque rientranti tra quelle previste dall'art. 10 comma 1 del D.lgs. 460/97.

L'Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, statuto o regolamento. L'Associazione impiegherà gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione devolgerà il suo patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. 23/12/96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

E' fatto obbligo per l'Associazione di redigere il bilancio o rendiconto annuale.

Gli associati o partecipanti maggiori di età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'Associazione si impegna ad utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Associazione di Promozione Sociale (APS)".

L'Associazione ha per finalità lo sviluppo delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 con particolare riguardo alle lettere d) i) e v),

L'Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione, all'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, all'elettività delle cariche associative. Si avvale prevalentemente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura secondo le previsioni dell'Art. 36 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117; nessun associato potrà vantare, in mancanza di specifica convenzione con l'Associazione, alcun diritto al compenso per la prestazione svolta.

L'Associazione non persegue fini di lucro. Essa ha carattere esclusivamente amatoriale ed è apartitica.

L'Associazione assume la forma di "Associazione non riconosciuta" ai fini del Codice Civile e quella di "Ente non commerciale" ai fini fiscali, anche se potrà svolgere in via accessoria e marginale, attività commerciale per coprire, per quanto possibile, le spese necessarie al conseguimento degli scopi sociali.



Atto d'obbl.

Capo Cer

Articolo 3 Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 Dotazione patrimoniale

L'Associazione provvede alle attività statutarie con l'apporto volontaristico e non remunerato dei soci, nonché con i mezzi finanziari messi a disposizione dagli stessi soci e da terzi.

Tutti i soci sono tenuti a contribuire in misura equivalente, da stabilire in assemblea, alla dotazione patrimoniale dell'Associazione.

Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è costituito da quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo; quote specifiche per attività istituzionali versate dai soci o dai tesserati; contributi pubblici e privati; lasciti e donazioni; proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione; dai beni di proprietà dell'associazione. Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 5 Organi

1. Gli Organi dell'Associazione sono l'assemblea generale dei soci; il presidente; il consiglio direttivo; l'Organo di Controllo (eventuale)

Articolo 6 Soci

Soci diritti e doveri

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) soci fondatori: sono coloro che hanno firmato l'atto costitutivo; i diritti doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari;
- b) soci ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta e condividono gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso di un genitore. La qualifica di socio, con i connessi doveri e diritti, si acquisisce con la delibera del Consiglio Direttivo. L'iscrizione è a tempo indeterminato, decorre dalla data di ammissione e decadrà automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa annuale che è per statuto intransferibile. L'adesione all'Associazione comporta la piena accettazione dello statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti; la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto; il pagamento della tessera, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi in nonché dei contributi; mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione.

Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio che recede è tenuto comunque a regolarizzare ogni sua eventuale posizione debitoria nei confronti dell'Associazione. La perdita



Art. 3

Art. 6

della qualità di socio può avvenire per morosità; non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamenti o quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione; per comportamento scorretto e mancata partecipazione all'attività dell'Associazione per oltre un anno.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e ad effetto/immediato. Le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell'Associazione, sono, salvo i rimborsi spesa e le indennità di trasferta, effettuati a titolo assolutamente gratuito e di liberalità a meno di diversa delibera assembleare. Possono partecipare in modo pieno e continuativo alle attività sociali anche i tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza purché rispettino le norme statutarie e regolamentari dell'associazione.

Articolo 7 Assemblea generale dei soci

1. L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, le sue decisioni sono sovrane ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita essa rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante posta ordinario elettronico o consegna *brevi manu* o, comunque, tramite affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea ordinaria, ed almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea straordinaria. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora fissati sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

3. All'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono partecipare i soli soci, iscritti nel libro degli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Hanno diritto di voto solo gli associati maggiorenni ed ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, non più di un associato.

4. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; quella straordinaria se sono presenti i 2/3 degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

5. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce l'ordine delle votazioni. L'assemblea nomina il segretario e, ove necessario, due scrutatori.

6. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano, salvo che l'assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.

8. L'assemblea ordinaria deve essere indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

9. Sono compiti dell'assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione; deliberare in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari; l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale dell'esercizio

Art. 7

Carlo

precedente predisposto dal consiglio direttivo; deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; l'elezione e la revoca dei componenti degli organi sociali; deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione L'assemblea deve essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta al consiglio direttivo almeno dalla metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta, che propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo.

10. Sono compiti dell'assemblea straordinaria deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto dell'Associazione; deliberare sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale.

Articolo 8

Presidente

1. Il presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.
2. Viene eletto tra i soci, dura in carica un quadriennio e può essere rieletto.
3. Sono compiti del presidente sovrintendere all'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell'assemblea dei soci; convocare il consiglio direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere; firmare il rendiconto annuale da presentare all'assemblea; convocare e verificare la regolare costituzione delle assemblee.
4. In caso di necessità il presidente può provvedere in materia di competenza del consiglio direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione utile che deve avvenire entro trenta giorni dall'emissione del provvedimento.
5. In caso di assenza o impedimento temporaneo il presidente viene sostituito dal consigliere avente funzioni di vice-presidente in quelle mansioni in cui venga espressamente delegato. In caso di dimissioni o altro impedimento definitivo il presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea elettiva entro trenta giorni.

Articolo 9

Consiglio direttivo

Il consiglio è composto, per delibera dell'assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di sette consiglieri eletti dalla stessa assemblea. I membri del consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Qualora durante il triennio venissero a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri, questi, verranno sostituiti dall'assemblea nella sua prima riunione. I nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente. Il consiglio direttivo dovrà ritenersi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto. Il consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea generale dei soci; tra l'altro è responsabile dell'amministrazione sociale, sottopone all'assemblea i rendiconti morali e finanziari, decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e dà il patrocinio a manifestazioni. Il consiglio provvede altresì alla nomina del Presidente, di un segretario ed eventualmente di un cassiere. Il Presidente deve

essere eletto fra i consiglieri; il segretario ed il cassiere possono anche non essere membri del consiglio. La prima nomina viene fatta dall'Assemblea in seno al verbale di costituzione.

Il consiglio è presieduto dal Presidente, oppure in sua assenza, dal consigliere più anziano di età. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. Deve in ogni caso riunirsi almeno due volte all'anno. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.

Sono compiti del consiglio direttivo ratificare le domande di ammissione dei soci approvate dal Presidente o dal Vicepresidente; redigere il rendiconto annuale da sottoporre all'assemblea; fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria; redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; adottare i provvedimenti di esclusione che si dovessero rendere necessari verso i soci; attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci. Tenere i libri sociali obbligatori.

Articolo 10

Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del consiglio e coadiuva il presidente e il consiglio nella esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per il funzionamento dell'associazione. Il segretario cura la tenuta del libro dei verbali nonché il libro dei soci.

Articolo 11

Cassiere

Il Cassiere cura la gestione della cassa dell'associazione e tiene idonea contabilità; predispone, il rendiconto consuntivo accompagnandolo da idonea relazione.

Articolo 12

Direttore Artistico - Maestro

Dati i fini istituzionali è indispensabile che faccia parte integrante dell'associazione un Direttore Artistico-Maestro, il quale ha il compito, senza interferenza alcuna, di predisporre ed attuare programmi sia di apprendimento che di esibizioni. Si prevede altresì che lo stesso si avvalga della collaborazione di uno o più strumentisti.

Articolo 13

Organo di Controllo

L'assemblea può nominare un Organo di Controllo.

Articolo 14

Anno sociale e bilancio o rendiconto annuale

1 – Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

2 – Bilancio o rendiconto annuale

1. Il bilancio o rendiconto annuale, redatto dal consiglio direttivo, firmato dal presidente ed approvato dall'assemblea a norma dei precedenti articoli del presente statuto, deve informare circa complessiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

2. Il bilancio o rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

3. Copia del bilancio o rendiconto annuale è sempre a disposizione dei soci, degli amministratori ed i quanti ne abbiano diritto, presso la sede sociale.

4. L'associazione si conforma alle prescrizioni in materia contenute negli articoli 13, 14 e 85 in relazione al regime fiscale del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

5. Ai sensi dell'Art. 21 del codice civile gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti

Articolo 15

Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Giudice di pace competente per territorio.

2. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

3. L'arbitrato si terrà presso la sede sociale ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Articolo 16

Regolamento ed altre norme applicabili

L'Associazione potrà dotarsi di un regolamento interno, ove ritenuto necessario.

L'Associazione potrà aderire ad associazioni, enti o federazioni a carattere religioso – liturgico, nazionali ed internazionali, nonché a convenzioni con enti pubblici o privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni relative alle finalità dell'associazione.

Articolo 17

Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 3, del presente statuto, è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.

2. In caso di scioglimento o comunque di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell' Ufficio di cui all'Art. 45, comma 1, del Decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo la delibera assembleare.

Articolo 18
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, redatti dal consiglio direttivo in conformità ai principi statutari stessi, si osservano le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge in materia di associazioni non riconosciute

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO IN RUVO DI PUGLIA IL 08 Giugno 2019

I soci

ANSELMI ANGELO	<u>Angelo Anselmi</u>
BASILE FRANCESCO	<u>Francesco Basile</u>
BASILE SALVATORE	<u>Salvatore Basile</u>
CALDAROLA MARIA	<u>Maria Caldarola</u>
CAMPANALE PAOLO	<u>Paolo Campanale</u>
CATALDI GABRIELE	<u>Gabriele Cataldi</u>
CURCI MARIA MADDALENA	<u>Maria Maddalena Curci</u>
DE RUVO CATERINA	<u>Caterina De Ruvo</u>
DI TERLIZZI ROSA	<u>Rosa Di Terlizzi</u>
GUICCIARDINI GIACOMO	<u>Giacomo Guicciardini</u>
LAMINAFRA FILOMENA	<u>Filomena Laminafra</u>
LOBOSCO ANTONIO	<u>Antonio Lobosco</u>
LOVINO SIMONE	<u>Simone Lovino</u>
MASTANDREA FRANCESCO	<u>Francesco Mastandrea</u>
MINAFRA TERESA	<u>Teresa Minafra</u>
SPERANZA CARMELA	<u>Carmela Speranza</u>
VOLPICELLA ANGELA	<u>Angela Volpicella</u>

Ad. no. febbraio

Carlo